

SENTENZA CIVILE N.

1886/2013

SENT. 1886/13
R.G. 1018/11
Cron. 12/147/13
Rep. 2338/13



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO - SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico dr.ssa Maria Ilaria Romano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 1018/2011 R.G.A.C

TRA

██████████, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv.to Filomena Iervolino ed ██████████

ATTORE

E

██████████, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della memoria di costituzione, ██████████
domiciliata presso lo studio di quest'ultima

CONVENUTA

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio la convenuta per ottenere la restituzione di alcune somme, in virtù di quanto disposto dall'art. 192 comma 3 c.c. Ha dedotto,

infatti, di essersi separato dalla convenuta nel 2001 e di aver versato, in costanza del rapporto di coniugio, alcune somme per la estinzione anticipata del mutuo relativo all'acquisto della casa coniugale ed altre per il pagamento delle singole rate di mutuo dopo lo scioglimento della comunione.

Regolarmente instaurato il contraddittorio si è costituita la convenuta la quale ha contestato il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.

La domanda è fondata.

Va premesso che non è contestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che i coniugi si sono separati nell'anno 2001.

Non è, inoltre, contestato tra le parti, oltre che documentalmente provato che l'attore ha provveduto, in data 23.2.1995, alla estinzione anticipata del mutuo relativo alla casa coniugale versando, al Banco di Napoli, la somma di lire 31.864.174 e che ha versato, successivamente allo scioglimento della comunione, le rate di mutuo relativo alla predetta abitazione (cfr ricevute in atti).

L'attore, inoltre, sostiene di aver ricevuto dalla propria madre la somma di lire 30.000.000 occorrente per la estinzione anticipata del mutuo e di aver provveduto alla restituzione della stessa mediante accensione di un ulteriore finanziamento (cfr documentazione in atti).

Detta ricostruzione, oltre a non essere contestata dalla convenuta, risulta in linea con la documentazione in atti (finanziamento contratto dall'attore e da [REDACTED])

Può, pertanto, applicarsi il principio di cui all'art. 192 comma 3 c.c. in



virtù del quale ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

Ne deriva che l'attore ha diritto alla restituzione, da parte della convenuta, della metà delle passività di cui all'art. 186 c.c..

Detto credito, all'esito dello scioglimento della comunione legale, è di natura nominalistica (art. 1227 c.c.) e determinato nel suo ammontare all'atto della divisione, previa ripartizione in parti uguali , tra i conviventi, delle passività di cui all'art. 186 c.c., da tal momento liquido ed esigibile. Come tale esso produce interessi salvo il diritto di rivalutazione in caso di prova di sofferto danno maggiore di quello dai medesimi coperto.

Nel caso in oggetto della ultima prova non è stata fornita.


La convenuta è tenuta, pertanto, alla restituzione, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro 12.946,05, pari alla metà degli importi di cui risulta in atti il pagamento effettuato dall'attore per il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe , così provvede.

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 12.946,05, oltre interessi dalla domanda al soddisfo,



2) Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle
spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.800,00 di
cui euro 300,00 per spese ed euro 1.600,00 per
competenza, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.

Così deciso in Benevento 20/9/2013

Il G.U.

Dr.ssa Maria  Romano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

9 OTT. 2013



Il CANCELLIERE


CANCELLIERE
Giosafaro Annunziata